



COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) - Tel. 0442/490.011 - 490.196 - Fax 0442/490.144

C.A.P. 37040

PROVINCIA DI VERONA

C.F. 00631830239

PER RICEVUTA

COPIA

006180	05 VI 90
Spedita VENEZIA phot. 3311	

N. 27 Reg. Delib.

Spedita VENEZIA phot. 3311

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE ORDINARIA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: Approvazione e adozione del "Regolamento comunale per la realizzazione di alcuni interventi e la prestazione di servizi in campo sociale"

L'anno duemila addi ventinove del mese di maggio alle ore 20.30 nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

		Presenti	Assenti
1	LUNARDI GTANCARLO	X	
2	BURATO PAOLO	X	
3	PTUBELLO GIUSEPPE	X	
4	BRAGATO DIEGO	X	
5	PALAZZINI DTANA	X	
6	ZITTO LUCIANO	X	
7	BATOCCO ELIO	X	
8	ROSETTO GRAZIANO	X	
9	DESTROTTI BARBARA	X	
10	ZANCONATO DOMENICO	X	
11	ALBERTI RENATO	X	
12	PASTINI ALESSANDRO	X	
13	TUZZOLO GIUSEPPE		X
14	BENINI ROBERTO	X	
15	GIRARDI ENRICHETTA	X	
16	BENINI LUCA	X	
17	DALJA BENEDETTA GRAZIANO	X	

Partecipano all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Silvestri.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. LUNARDI GTANCARLO in qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Scrutatori Sigg.: Destrotti Barbara, Bragato Diego, Benini Luca



COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) - Tel. 0442/490.011 - 490.196 - Fax 0442/490.144

C.A.P. 37040

PROVINCIA DI VERONA


C.F. 00631830239


C.C. n. 27 /2000

Oggetto: Approvazione e adozione del "Regolamento comunale per la realizzazione di alcuni interventi e la prestazione di servizi in campo sociale".

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, esprime, sulla seguente proposta di deliberazione, ai sensi della legge 142/1990, il proprio parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile.

Il responsabile del servizio





IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere di cui sopra, espresso ai sensi dell' art. 53 della legge 142/1990;

Ravvisata la necessità di disciplinare con un Regolamento l'attività istituzionale del Comune nell'ambito della assistenza sociale e della pubblica beneficenza, sulla cui precipua competenza, da ultimo, sussiste il richiamo dall'art. 9 Legge 8 giugno 1990 n. 142;

Rammentato che l'adozione del Regolamento risponde alla necessità di adottare criteri oggettivi e comportamenti univoci nella valutazione delle situazioni individuali di bisogno;

Visto l'allegato schema di "Regolamento comunale per la realizzazione di alcuni interventi e la prestazione di servizi in campo sociale", predisposto a cura del consigliere comunale con incarico sulle problematiche sociali e scolastiche;

Il Presidente invita il Consigliere Palazzin ad illustrare il regolamento.

Prende la parola il Consigliere Palazzin affermando che era necessario adottare il regolamento in questione, in funzione della legge 109. Illustra brevemente gli aspetti essenziali.

Prende la parola il consigliere Girardi affermando che il regolamento oggetto dell'esame, è un regolamento standard. In alcuni punti appare confuso e disordinato come per l'art. 18 riguardante l'assistenza domiciliare integrata. In questo campo il Comune non ha competenza, sono servizi socio sanitari che vengono attivati dal medico di base ed è totalmente gratuito per fasce di patologie e non di reddito.



COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) - Tel. 0442/490.011 - 490.196 - Fax 0442/490.144

C.A.P. 37040

PROVINCIA DI VERONA

C.F. 00631830239

Risponde il Consigliere Palazzin che questa assistenza domiciliare integrata è partita dal Comune di Lonigo.

Inoltre il rappresentante del suo gruppo politico ha approvato questo regolamento in sede di commissione assistenza senza sollevare obiezioni.

Prende la parola il Consigliere Piubello affermando che si sta adempiendo a delle disposizioni di legge. Si adotti il regolamento e si veda in sede di attuazione se occorrerà apportare delle modifiche.

Prende la parola il Consigliere Dalla Benetta affermando che l'opposizione non deve cercare lo scontro per lo scontro ma deve essere costruttiva e migliorativa. Si deve essere più costruttivi e più positivi.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto;

Con voti favorevoli 13, contrari /, astenuti 3 (Girardi, Benin Luca, Benin Roberto) su n. 16 Consiglieri presenti,

D E L I B E R A

- 1) di approvare l'allegato schema di "Regolamento comunale per la realizzazione di alcuni interventi e la prestazione di servizi in campo sociale" che si compone di n. 33 articoli e che unito alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il presente deliberato non comporta impegni di spesa per l'Ente;
- 3) di trasmettere, nel termine di giorni cinque, il presente provvedimento all'esame del CO.RE.CO. per il preventivo controllo di legittimità, rientrando lo stesso nelle previsioni di cui al comma 33 art. 17 L. 127/97;

COMUNE DI ZIMELLA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI E
LA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE

TITOLO I - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le attività che il Comune di Zimella svolge nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 DPR 616/77 e dall'art. 9 legge 142/90, finalizzato all'erogazione dei servizi socio-assistenziali, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone.

Per gli interventi a favore delle persone si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31/3/98 n. 109 (ricometro), con modalità integrative ai sensi dell'art. 3 del decreto medesimo e del decreto del D.P.C.M. del 7/5/99.

ART. 2 Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire ad ogni persona di superare situazioni di bisogno ovvero a truire di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale il Comune di Zimella

ATTIVA:

- 1-un aiuto di natura economica per il "minimo vitale"
- 2-un servizio di assistenza domiciliare
- 3-una integrazione della retta di ricovero per anziani o disabili in istituto

ISTRUISCE LE PRATICHE PER ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI PREVISTE DALLA L. 431/98 E 448/98 RIGUARDANTI:

- 1-Fondo sociale per le spese di affitto
- 2-Fondo sociale a sostegno della maternità
- 3-Fondo a sostegno delle famiglie

ART. 2 - bis

In relazione al reddito accertato per la determinazione della situazione economica possono essere concesse riduzioni sulle tariffe dei costi dei seguenti servizi socio-assistenziali o contributi per l'accesso agli stessi:

- a) frequenza asili nido per bimbi fino a 3 anni
- b) frequenza scuola materna
- c) trasporti scolastici per alunni scuola materna, elementare e media
- d) soggiorni estivi per anziani

TITOLO II - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

ART. 3- Definizione del reddito

Il reddito del nucleo familiare sarà definito in base a quanto stabilito dalla legge n. 109 del 31.03.99 (ricometro) e dovrà essere documentato dalla certificazione ISE prevista da tale legge.

ART. 4 - Criteri per la determinazione della situazione economica.

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e a quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF. Il riferimento è la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del DPR 30.05.89 n. 223.

Per particolari erogazioni si potrà fare riferimento ad eventuali situazioni di fatto.

ART. 5 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata all'ufficio protocollo comunale corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 04.01.1968 n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito con decreto del Ministero per la Solidarietà Sociale, di cui al 6° comma dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109.

Il Comune ha la facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il servizio sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di enti e organizzazioni del volontariato.

ART. 6 - Istruttoria della domanda

La domanda di servizi socio-assistenziali, di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari è immediatamente istruita dagli uffici preposti e comunque definita entro 30gg.

Dovrà essere chiesto il parere della commissione assistenza di cui all'art. 9.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono eseguite visite domiciliari.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato sono disposte indagini anche a mezzo del corpo di polizia consortile.

ART. 7 - Concorso dei parenti obbligati

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C. sono preliminarmente convocati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale e avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economiche avanzate dal richiedente.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

ART. 8 - Ammissione ai servizi

L'ammissione ai servizi sarà deliberato dalla giunta comunale, previo parere della commissione assistenza.

In caso di urgenza il servizio può essere attivato dalla giunta comunale, sentito il parere del responsabile del servizio.

ART. 9- Commissione assistenza

Il consiglio comunale, come previsto dal regolamento nomina la commissione assistenza, con potere consultivo, con i seguenti compiti:

- a) verificare gli interventi in campo sociale sulla base del presente regolamento.
- b) Esprimere pareri circa interventi particolari che richiedono valutazioni aggiuntive rispetto a quanto disposto dal presente regolamento
- c) Proporre iniziative e interventi socio-assistenziali

TITOLO III - MINIMO VITALE

ART. 10 - Definizione

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di Zimella assume, quale valore economico del "minimo vitale" per un individuo, eventualmente rapportato alla scala di equivalenza prevista dalla legge 109 (riccometro), l'importo di £. 10.000.000 da rivalutarsi secondo l'indice Istat relativo al costo della vita.

ART. 11 - Destinatari

Hanno diritto a chiedere le prestazioni, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Zimella.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al "minimo vitale" occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui all'art. 10.

I soggetti destinatari debbono, altresì essere privi di patrimonio mobiliare che di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui valore, ai fini ICI, non può eccedere la soglia di £. 70.000.000 al netto dell'eventuale debito residuo per mutuo contratto per l'acquisto di tale abitazione.

Per coloro che non dispongono di una abitazione in proprietà è ammessa la titolarità di patrimonio mobiliare fino a £. 5.000.000.

ART. 12 - Assegnazione dell'assistenza economica

La giunta comunale sulla base del progetto di intervento predisposto dal responsabile del servizio sociale, e delle disponibilità di bilancio, determina l'assistenza di carattere economico, stabilendone le modalità ed il limite temporale.

TITOLO IV ASSISTENZA DOMICILIARE

ART. 13 - Definizione

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio è rivolto:

- a) ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- b) ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;

- e) ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
- d) a persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità.

ART. 14 - Finalità

Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

Art. 15 - Prestazioni

Al servizio di assistenza domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- a) promozione della socializzazione e dell'autonomia dell'anziano;
- b) azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- c) cura della persona e dell'abitazione;
- d) preparazione dei pasti;
- e) prestazioni di lavanderia;
- f) disbrigo di commissioni (acquisti, istruzioni di pratiche ecc.);
- g) quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, il servizio sociale e le richieste dell'anziano assistito.

ART. 16 - Criteri di ammissione

L'ammissione al servizio di assistenza domiciliare è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'amministrazione comunale, a favore di persone che vivono in condizioni socio-economiche precarie.

L'ordine di ammissione è determinato dalla data di presentazione della domanda.

In base alla disponibilità dei finanziamenti è possibile estendere il servizio a persone in condizioni economicamente non precarie chiedendo alle stesse il concorso al costo del servizio medesimo rapportato alle loro possibilità economiche.

In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

1. autonomia funzionale;
2. risorse familiari;
3. condizioni economiche dell'interessato;
4. condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti.

ART. 17 - Partecipazione al costo del servizio

La giunta comunale, su proposta della commissione assistenza, determina annualmente la partecipazione al costo del servizio a carico degli utenti che beneficiano del servizio di assistenza domiciliare.

La valutazione della condizione economica deve essere eseguita avendo come riferimento l'intero nucleo familiare cui appartiene la persona assistita, nonché le condizioni economiche dei familiari.

Il contributo è richiesto fino alla concorrenza del costo del servizio.

ART. 18 – Assistenza domiciliare integrata

L'assistenza domiciliare integrata consiste nell'insieme combinato di prestazioni di carattere socio-assistenziale e sanitario erogate a domicilio di anziani non autosufficienti.

Quando l'unità operativa distrettuale ammette al servizio l'anziano, il Comune provvederà se necessario, attivare l'assistenza domiciliare, previa determinazione della quota di contribuzione e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate in sede di bilancio.

TITOLO V – INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI O DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE

ART. 19 – Definizione

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il comune finanzia con proprio bilancio.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta stabilita dalla casa di riposo.

ART. 20 – Retta a carico dell'anziano o del disabile

L'anziano o disabile è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc.);
- c) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
- d) i beni mobili.

ART. 21 – Recupero del credito

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

ART. 22 – Ammissione a beneficio

L'integrazione della retta di ricovero è stabilita dal responsabile del servizio in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dai servizi sociali, sentito il parere della commissione assistenza.

In caso di mancata concessione del beneficio è ammesso ricorso alla commissione assistenza entro 10 gg. Dalla comunicazione relativa all'esito della domanda.

TITOLO VI - FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO

ART. 23 - Definizione

La giunta comunale, visto l'art. 11 della legge 9/12/98 n. 431 stabilisce annualmente il criterio di calcolo per accedere al "fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" a favore delle fasce più deboli della popolazione, tenuto conto dei criteri generali deliberati dalla giunta regionale.

TITOLO VII - MISURE IN MATERIA DI POLITICA SOCIALE DI CUI ALLA LEGGE 23.12.98 N. 448

ART. 24 - Definizione

L'assegno per nuclei familiari con almeno tre figli minori e l'assegno di maternità sono a totale carico dell'Inps.

Il Comune istruisce la pratica e trasmette le domande all'Inps riservandosi di verificare la veridicità della certificazione ISE.

ART. 25 - Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori

In favore dei nuclei familiari con tre o più figli, tutti in età inferiore ad anni 18, viene concesso un assegno integrativo di £. 200.000 mensili per 13 mensilità (rivalutato annualmente) a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare, determinato con i criteri dell'ISE sia pari o inferiore a £. 31.000.000 annue.

Se il reddito si colloca in una fascia compresa tra 31 e 36 milioni, l'assegno sarà determinato in misura pari alla metà della differenza tra 36 milioni e il reddito ammesso al ricometro.

Il responsabile del servizio e/o il CAF (centro assistenza fiscale), in caso di regolare convenzione in atto, provvederà a formalizzare il provvedimento di assegnazione.

ART. 26 - Assegno di maternità

Per le madri, con figli nati successivamente al 1° luglio 1999, che non beneficiano del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità, è concesso un assegno di £. 200.000 mensili: per 5 mensilità (£. 300.000 mensili per parti successivi al 1° luglio 2000).

L'assegno spetta a condizione che il reddito del nucleo familiare, individuato sulla base dell'ISE (ricometro) non superi 50 milioni annue.

L'assegno può essere corrisposto anche a integrazione di analogo indennizzo (di importo inferiore) percepito in regime di tutela della maternità. Il provvedimento di assegnazione verrà formalizzato con le modalità di cui al 3° comma art. 52.

ART. 27 - Modalità di erogazione degli assegni

Le modalità di erogazione degli assegni suddetti saranno individuate attraverso appositi decreti interministeriali di applicazione dei provvedimenti.

TITOLO VIII - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

ART. 28 - Tipologia dei servizi

Tra le provvidenze rientrano quei servizi istituiti in favore di determinate categorie di cittadini e che hanno lo scopo di coprire delle esigenze non strettamente assistenziali ma anche di tipo ricreativo, come indicati all'art. 2bis del presente regolamento.

ART. 29 - Agevolazioni tariffarie

I cittadini che vengono a trovarsi in determinate condizioni di indigenza, individuata attraverso l'indicatore della situazione economica ISE potranno usufruire di sconti sulle tariffe del servizio ottenuto, graduati a seconda del reddito che sarà accertato attraverso l'ISE.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 30 - Utilizzo dei dati personali

* Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

ART. 31 - Decorrenza

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal servizio sociale comunale successivamente alla data di sua esecutività. Entro i successivi 6 mesi ne sarà data piena applicazione anche agli interventi precedenti.

TITOLO X - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 32 - Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.

ART. 33 - Norma transitoria

- 1- Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.
- 2- Il regolamento comunale per la realizzazione di alcuni interventi e la prestazione di servizi in campo sociale è esecutivo a seguito dell'esecutività della delibera consiliare cui è allegato.



COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) - Tel. 0442/490.011 - 490.196 - Fax 0442/490.144

C.A.P. 37040


PROVINCIA DI VERONA

C.F. 06631830239

Letto, approvato e sottoscritto.

TI. PRESIDENTE

F.to Lunardi Giancarlo



TI. SEGRETARIO COMUNALE

F.to Silvestri Dott.ssa Patrizia

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

VISTO: Si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa ai sensi del 5° comma degli artt. 55 e 59 della legge 08.06.1990 n. 142.

TI. RESP. AREA ECONOM.-FINANZ.

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto ~~segretario comunale~~ su conforme dichiarazione del ^{Messo} che copia del presente verbale viene pubblicata oggi **02 GIU. 2000** all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, **02 GIU. 2000**



F.to TI. RESPONSABILE AREA AMM.VA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi del comma 40 dell'art. 17 della legge 15/05/97 n. 127.

Li, **28 GIU. 2000**



TI. RESPONSABILE AREA AMM.VA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Li, **02 GIU. 2000**



TI. RESPONSABILE AREA AMM.VA